

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo «Sky5» — Domanda di registrazione n. 17 837 221

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 30 settembre 2020 nel procedimento R 229/2020-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere in toto le obiezioni alla registrazione del marchio controverso;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente ricorso.

Motivi invocati

- La commissione di ricorso non ha esaminato o non ha correttamente esaminato il ricorso;
- La commissione ha erroneamente dichiarato che sarebbe sorto un rischio di confusione con riguardo ai servizi della classe 40;
- La commissione di ricorso ha violato le norme di equità per aver adottato la sua decisione su elementi diversi da quelle dedotti dinanzi ad essa;
- La commissione di ricorso ha erroneamente affermato che la licenza dimostrava che l'opponente era legittimato a proporre opposizione rivendicando il marchio dell'Unione europea;
- Al termine del periodo transitorio, vale a dire dal 1° gennaio 2021, quando i riferimenti agli Stati membri contenuti nel regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio non riguarderanno più il Regno Unito, l'opposizione sarà privata di oggetto, in quanto è fondata sul marchio del Regno Unito.

Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — TrekStor / EUIPO (e.Gear)

(Causa T-708/20)

(2021/C 28/95)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: TrekStor Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: O. Spieker, A. Schönfleisch e N. Willich, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo e.Gear — Domanda di registrazione n. 18 065 340

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 15 settembre 2020 nel procedimento R 561/2020-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 30 novembre 2020 — OJ/ Commissione**(Causa T-709/20)**

(2021/C 28/96)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: OJ (rappresentante: H. von Harpe, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) del 1° settembre 2020, Az. Ares(2020)s. 5088474, nonché ogni atto connesso;
- riaprire, nei confronti del ricorrente, la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell'aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole;
- in subordine, riaprire in generale la procedura di selezione EPSO/AD/380/19 relativa alla costituzione, per la Commissione europea, di un elenco di riserva di amministratori (AD7/AD9) nel settore della cooperazione internazionale e della gestione dell'aiuto a paesi terzi, in modo conforme alle regole e, in particolare, nel rispetto di un termine di iscrizione ragionevole; e
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso mira all'annullamento della decisione dell'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) che ha precluso la partecipazione alle prove di tipo «questionario a scelta multipla» su computer al di fuori del periodo di prove previsto per la procedura generale di selezione EPSO/AD/380/19

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente su una disparità di trattamento

- Secondo il ricorrente, la convenuta avrebbe proceduto ad una disparità di trattamento. Essa paragonerebbe situazioni che non sono paragonabili. Il ricorrente, a causa della sua attività svolta in seno ad una delegazione dell'UE, sarebbe soggetto a restrizioni per quanto riguarda la sicurezza e la mobilità, che non gli consentirebbero di effettuare viaggi di breve durata all'estero. Inoltre, egli non avrebbe potuto ricorrere all'assistenza di alcuno per accudire i suoi figli durante la propria assenza.